

FAQ Provvedimento del 15 novembre 2023, prot. n. 30177/23, recante le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l'importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

ai sensi dell'articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Ultimo aggiornamento: 28/12/2023

Indice

A. Accesso e autenticazione	3
B. Dati richiedente	3
C. Requisiti.....	3
D. Massimali e modalità di collocazione degli aiuti.....	4
E. Convalida	5

A. Accesso e autenticazione

A.1	Come è possibile accedere alla piattaforma per la presentazione dell'autocertificazione? <i>La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/</i>
A.2	Con quali modalità è possibile autenticarsi sulla piattaforma? <i>È possibile accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE. Non è previsto per questo Provvedimento l'accesso al sistema tramite CNS.</i>
A.3	Si può compilare parzialmente l'autocertificazione e poi riprenderla per completarla definitivamente in un secondo momento? <i>Si, entro la chiusura dei termini previsti dal Provvedimento prot. n. 30177/23 del 15 novembre 2023, l'utente può compilare l'autocertificazione in bozza e inviarla in un momento differente da quello di compilazione, senza perdere le informazioni già inserite. Per recuperare la propria autocertificazione in bozza (richieste in sospenso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospenso che quelle eventualmente inoltrate.</i>

B. Dati richiedente

B.1	È obbligatorio avere un intermediario? <i>No, l'autocertificazione può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.</i>
B.2	Il nostro legale rappresentante non ha lo SPID. Può dare procura al commercialista? <i>Si, la piattaforma consente la compilazione dell'autocertificazione da parte del titolare/rappresentante legale dell'impresa oppure da parte di un delegato, per cui dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l'apposito modulo di delega (Allegato 1 al Provvedimento prot. n. 30177/23, disponibile al link).</i>

C. Requisiti

C.1	Quali operatori economici possono presentare l'autocertificazione? <i>Possono presentare l'autocertificazione i beneficiari degli aiuti corrisposti in eccedenza rispetto ai massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, previsti dalle seguenti disposizioni:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>I. Articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;</i><i>II. Articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;</i>
------------	---

	<p>III. Articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;</p> <p>IV. Articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.</p>
C.2	<p>Nel caso in cui l'operatore economico non abbia superato i massimali previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, è tenuto a presentare l'autocertificazione?</p> <p><i>No, sono tenuti a presentare l'autocertificazione solamente gli operatori che hanno superato i massimali previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni.</i></p>
C.3	<p>Nel caso in cui l'operatore economico abbia superato i massimali previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, ma non abbia beneficiato degli aiuti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023, prot. n. 20852, è tenuto a presentare l'autocertificazione?</p> <p><i>No, sono tenuti a presentare l'autocertificazione solamente gli operatori che hanno beneficiato di aiuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023, prot. n. 20852.</i></p>

D. Massimali e modalità di collocazione degli aiuti

D.1	<p>Quali sono i massimali previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni?</p> <p><i>I massimali previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni sono pari a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021; • 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti concessi dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021; • 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 18 novembre 2021.
D.2	<p>Ai fini dell'individuazione del periodo di riferimento in cui collocare gli importi degli aiuti di Stato, quale data deve essere presa in considerazione?</p> <p><i>Ai fini del rispetto dei diversi massimali previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, rileva la data in cui l'aiuto è stato concesso al beneficiario.</i></p>
D.3	<p>Nella sezione 10 "Riepilogo aiuti concessi", l'importo totale eccedente i massimali previsti degli aiuti concessi all'operatore economico dal 19 marzo 2020 al 30 giugno</p>

2022 nell'ambito della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" corrisponde all'importo che il beneficiario dovrà restituire?

No, l'importo indicato nella sezione 10 "Riepilogo aiuti concessi" corrisponde alla somma degli aiuti eccedenti i massimali certificati dall'operatore economico nelle sezioni precedenti. L'importo che l'operatore dovrà restituire, comprensivo degli interessi da recupero da corrispondere, sarà indicato nel provvedimento che il Ministero del turismo adotterà successivamente alla chiusura della procedura, ai sensi dell'articolo 3 del Provvedimento prot. n. 30177/23. Nel caso in cui gli aiuti concessi in eccedenza possano essere scomputati dalle successive soglie previste dalla sezione 3.1 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", sarà onere dell'Amministrazione determinare la sola quota di interessi da corrispondere.

E. Convalida

E.1 L'autocertificazione deve essere firmata digitalmente?

Si, al termine della procedura l'autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.

E.2 Se l'autocertificazione viene compilata da un soggetto delegato deve essere firmata dal delegante?

Si, in caso di delega l'autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal delegante (titolare o rappresentante legale). Il delegante deve altresì firmare digitalmente il modulo di delega (Allegato 1 al Provvedimento prot. n. 30177/23, disponibile al [link](#)).